



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

SERVIZIO 8
UFFICIO CONSULTIVO DELL'URBANISTICA
Via Ugo La Malfa, 169, PALERMO

07 NOV. 2012

RISPOSTA A

DEL

Prot. N. 22913

CIRCOLARE N.6/DRU/2012

OGGETTO: Artt.4 e 19 della l.r. 27/12/1978, n.71 e ss.mm.ii. e art.1 della l.r. 15/05/1991, n.28.
Termini assegnati a questo Assessorato per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

ALLE PROVINCIE REGIONALI

LORO SEDI

AI SERVIZI 2 - 3 - 4 - 5 - 7
DELLA DRU
SEDE

Perviene a questo Dipartimento da parte dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, il D.P.R.S. n.1179 del 14/06/2012 con cui, a seguito del parere n.1229/11 del 6/03/2012 espresso dalle Sezioni Riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa, è stato accolto il Ricorso Straordinario proposto dal Comune di Agrigento per l'annullamento del Decreto 28 ottobre 2009, emanato da parte di questo Assessorato per l'approvazione del P.R.G. di detto Comune.

A tal riguardo, considerati i contenuti del citato parere C.G.A. n.1229/11, corre l'obbligo dover evidenziare alcuni aspetti emersi nello stesso, riguardanti la riconsiderazione dei termini assegnati a questo Dipartimento, al fine della approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi previsti dal combinato disposto degli artt.4 e 19 della l.r. n.71/78.

Nella fattispecie il C.G.A., nell'affrontare la complessa disciplina che regola la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici, ha manifestato, se pur in sede consultiva, di non condividere l'assunto espresso nella pronuncia del T.A.R. di Palermo (Sez. Terza n.2102/2010),

richiamata in seno alla parte motiva del parere, il giudice di prime cure aveva stabilito “che il silenzio-assenso si formi allo scadere dei primi 270 giorni, fissati dall'art.19, comma 1 della l.r. n.71/78 e non già allo spirare del 540° giorno di cui al comma 2 della medesima disposizione. Tale assunto troverebbe fondamento nell'art.1, comma 1 della l.r. n. della l.r. n.28/91 con il quale è stato stabilito che “entro cinque anni dalla loro adozione gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, divenuti definitivamente efficaci ai sensi dell'art.19 comma 1 della l.r. n.71/78, se illegittimi possono essere annullati dall'Assessore Regionale per il territorio e l'Ambiente, sentito il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica”.

A tal riguardo il C.G.A. ha precisato “che la previsione di annullamento contenuta nella citata L.r. n.28/91 è espressamente riferita ai soli casi di illegittimità dei provvedimenti di adozione del P.R.G. e non può porsi in relazione alcuna con la procedura di portata generale prevista dall'art.19 della l.r. n.71/78, che ha come prioritaria finalità quella del controllo di merito delle scelte introdotte con gli strumenti urbanistici adottati dai comuni dell'isola. La stessa ratio del comma 2 dell'art.19 è infatti rivolta ad attribuire all'Assessorato un potere valutativo per assicurare un più pregnante controllo dello strumento urbanistico già divenuto efficace (ai sensi del comma 1 stesso articolo) assegnando un ulteriore termine per la definitiva approvazione di competenza”.

Alla luce delle superiori argomentazioni, che questo Dipartimento non può che fare proprie e che confermano l'indirizzo operativo sin qui seguito, restano fissati in 540 giorni i termini per la formazione del silenzio-assenso, assegnati a questo Assessorato per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.19, comma 2 della l.r. n.71/78.

Va da sé che allo scadere dei primi 270 giorni, ai sensi del comma 1 dell'art.19 citato, i predetti strumenti urbanistici diventano efficaci a tutti gli effetti, in assenza di una determinazione da parte di questo Assessorato.

Si precisa che la pubblicazione della presente direttiva sul sito istituzionale di questo Assessorato e sulla G.U.R.S. ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Gelardi

